



Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato

A.G. 288

22 settembre 2021

Informazioni sugli atti di riferimento

Natura atto:	Schema di decreto legislativo
Atto del Governo:	288
Titolo:	Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato
Norma di riferimento:	articoli 1 e 3 della legge 22 aprile 2021, n. 53
Relazione tecnica (RT):	presente

Finalità

Il provvedimento - adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 3 della legge n. 53/20121 - reca l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato.

L'articolo 3 della legge n. 53/2021 (legge di delegazione europea 2019-2020) ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in materia coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato. Nella RT allegata alla legge n. 53/2021 (A.C.2757) si afferma che dall'attuazione delle disposizioni in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dell'Accordo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
Articoli 1-73: Lo schema riordina le disposizioni del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici recato dal decreto legislativo n. 177/2005 (che viene corrispondentemente abrogato), di cui sono	La relazione tecnica afferma che le modifiche normative introdotte sono volte a disciplinare le attività degli operatori del settore e sono, essenzialmente, di tipo definitorio e regolatorio e dunque non comportano nuovi o maggiori per

adeguate le disposizioni anche alla luce dell'evoluzione tecnologica e di mercato del settore dei servizi media digitali. Viene delineato l'oggetto del presente decreto - che tratta dei principi generali per la prestazione di servizi di media digitali audiovisivi e radiofonici e di servizi di piattaforma per la condivisione di video e reca le disposizioni concernenti le medesime materie - sono fornite le definizioni dei termini utilizzati nel testo e enunciati i principi generali del sistema dei servizi audiovisivi e radiofonici posti anche a tutela della concorrenza e dell'informazione (articoli da 1 a 9).

Sono individuati i soggetti pubblici a cui sono assegnate funzioni nell'ambito delle materie in questione: tra questi, con norme confermativie della legislazione vigente, si segnalano il Ministero dello sviluppo economico, presso il quale opera il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (articoli 10 e 11).

È dettata la disciplina delle modalità con cui vengono esercitate le varie attività da parte degli operatori del settore che risulta sostanzialmente analoga alla disciplina vigente (articoli da 16 a 31).

È dettata, altresì, la disciplina concernente i servizi di media anche al fine di tutelare i diritti delle persone e dei minori e l'accessibilità dei servizi medesimi; le norme per lo più ricalcano la legislazione vigente salvo il potenziamento della tutela dei diritti delle persone con disabilità e l'introduzione di una specifica disciplina concernente i servizi di piattaforma per la condivisione di video. Ulteriore novità è costituita da un generale rafforzamento delle funzioni di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (articoli da 32 a 49). In particolare gli articoli 41 e 42 sottopongono alla vigilanza dell'Autorità le piattaforme per la condivisione di video.

Le norme, poi, trattano della tutela del pluralismo (articolo 51), della promozione delle opere italiane ed europee da parte dei fornitori di servizi (articoli da 52 a 58) e del servizio pubblico generale (articoli da 59 a 66).

Viene, infine, sostanzialmente confermato il sistema sanzionatorio anche nella parte che stabilisce che le somme versate a titolo di sanzione affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato (articoli 67 e 68).

Si stabilisce che dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto (ad eccezione

la finanza pubblica. La relazione tecnica dichiara che non è stata introdotta alcuna disposizione che possa determinare effetti negativi per la finanza pubblica e che l'attuazione del nuovo testo unico sarà assicurata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come previsto dalla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 72.

La relazione tecnica, oltre a fornire una sintesi del contenuto delle norme fornisce le seguenti ulteriori informazioni:

1) con riferimento al Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori si specifica che esso già esercita le proprie funzioni presso il Ministero dello sviluppo economico e svolgerà i compiti derivanti dall'attuazione del presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività che rientrano nel suo ambito istituzionale di operatività;

2) si precisa che la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'esercizio delle funzioni di regolazione, vigilanza, composizione delle controversie e sanzionatorie previste dal testo si realizza mediante contributi posti a carico dei soggetti vigilati. Dato che la platea dei destinatari dell'obbligo contributivo non include soggetti pubblici, dall'intervento proposto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

del comma 3, di seguito descritto), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica prevedendo, altresì, che le amministrazioni interessate provvedano all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del testo in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (articolo 72, commi 1 e 2).

Il comma 3 dell'articolo 72, per la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, vigilanza, composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dal presente decreto (in attuazione della direttiva (UE) 1808/2018) all'AGCOM dispone che le competenze così attribuite siano finanziate ponendo a carico delle piattaforme di condivisione di video il contributo di cui all'articolo 1, comma 66, n. 266/2005.

La norma ora citata, si rammenta, prevede il finanziamento dell'AGCOM mediante un contributo posto a carico dei soggetti vigilati, la cui misura è fissata dall'Autorità medesima.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disciplina in esame che riprodurre per buona parte quanto già previsto a legislazione vigente, concerne, per lo più, la regolazione dell'attività di soggetti che operano nel mercato delle telecomunicazioni in qualità di privati.

Per quanto riguarda i profili innovativi rispetto alla vigente legislazione, si evidenzia che gli articoli da 32 a 49 rafforzano le competenze dell'AGCOM e, in particolare (articoli 41 e 42), assoggettano alla sua vigilanza le piattaforme per la condivisione di video.

Per quanto riguarda le nuove funzioni attribuite all'AGCOM, si rammenta che l'Autorità è inclusa nell'"elenco Istat" e, a legislazione vigente, si finanzia a valere su contributi posti a carico dei soggetti operanti nel mercato regolato. Stante questo quadro, lo schema di decreto in esame, al fine di finanziare le nuove funzioni che esso attribuisce all'AGCOM, introduce un nuovo contributo a carico dei soggetti sottoposti alla vigilanza dell'autorità per effetto delle disposizioni attuative della direttiva 1808/2018, ossia a carico delle piattaforme di condivisione dei video: il contributo è fissato in misura non superiore al 2 per mille dei ricavi realizzati nel territorio nazionale. La relazione tecnica chiarisce che la platea dei destinatari della disposizione relativa all'obbligo contributivo non include soggetti pubblici.

In proposito si osserva che, benché la norma provveda ad individuare una fonte di copertura degli oneri, né il provvedimento né la relazione tecnica recano una quantificazione dei nuovi o maggiori oneri per l'AGCOM derivanti dalla disciplina in esame, né viene indicato il potenziale gettito (al netto della quota fiscalmente deducibile) derivante dalla relativa fonte di copertura dei predetti oneri, individuata in un contributo a carico dei soggetti vigilati.

Andrebbero quindi acquisiti i predetti elementi di quantificazione ai fini della verifica in sede parlamentare dei predetti oneri nonché dell'idoneità della relativa copertura, sul piano quantitativo e temporale. A quest'ultimo riguardo, andrebbe altresì precisato il termine di applicazione del nuovo contributo annuale – non indicato dalle norme - e il periodo di riferimento dello stesso per l'esercizio in corso, al fine di verificare l'allineamento temporale tra il relativo gettito e gli oneri derivanti dal provvedimento in esame, in considerazione della presumibile data di entrata in vigore di quest'ultimo.

Ciò al fine di escludere l'eventuale sfasamento temporale fra il verificarsi degli oneri e l'acquisizione delle pertinenti coperture, o sul piano della competenza (qualora le coperture siano versate in un esercizio successivo al sostenimento dei primi oneri) o sul piano della cassa (qualora oneri e coperture iniziali afferiscano entrambi al medesimo esercizio 2021).

I predetti chiarimenti appaiono opportuni tenuto conto che gli oneri dell'AGCOM appaiono connessi ad attività non di carattere eventuale - tali cioè da poter essere sostenute nella misura in cui

sussistano le pertinenti risorse - ma ad adempimenti obbligatori, taluni dei quali (come quelli di vigilanza) da esercitare in via sistematica, altri (come quelli sanzionatori o di risoluzione delle controversie) da esercitare al sussistere dei pertinenti presupposti.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 72 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita al complesso delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo in esame. In particolare, al comma 1, si stabilisce che dall'attuazione del medesimo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, al comma 2, che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal medesimo provvedimento, ad esclusione di quanto previsto dal successivo comma 3, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il citato comma 3 inserisce, invece, nell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), il comma 66-*ter* che prevede che l'esercizio delle competenze attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in base allo schema di decreto legislativo in esame, è finanziato mediante il contributo di cui al comma 66 della medesima legge 23 dicembre 2005, n. 266, posto a carico delle piattaforme di condivisione di video, disciplinate dall'articolo 4, comma 1, lettera b), dello schema di decreto in esame.

Al medesimo comma 66-*ter* si prevede che tale contributo sia fissato dall'Autorità entro il limite massimo del 2 per mille dei ricavi realizzati da tali piattaforme di condivisione di video nel territorio nazionale.

In proposito, la relazione tecnica segnala che, dato che la platea dei destinatari della disposizione relativa all'obbligo contributivo non include soggetti pubblici, dall'intervento proposto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Tutto ciò considerato, come rilevato anche con riguardo ai profili di quantificazione, appare necessaria una conferma da parte del Governo in merito alla congruità del predetto contributo a far fronte agli oneri derivanti dall'esercizio delle competenze attribuite all'Autorità dal presente provvedimento.

Infine, dovrebbe essere valutata l'opportunità, dal punto di vista formale, di riformulare la clausola di invarianza in esame sostituendo al comma 2 le parole: "ad esclusione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica" con le seguenti: "non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad esclusione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 66-*ter*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, introdotto dal comma 3 del presente articolo".